

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Causa C-329/10)

(2010/C 346/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: ENI SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-330/10)

(2010/C 346/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Edison Trading SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-331/10)

(2010/C 346/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: E.On Produzione SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37